



**COMUNE DI ERCHIE**  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA

**REGISTRO GENERALE N. 623 del 22/09/2023**

**Determina N. 323 del 22/09/2023 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa per scuole dell'infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria per un periodo di n. 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 anni. CIG A005CD5C4F. Correzione disciplinare

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Visto** il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2023 con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell'Area "Affari istituzionali e servizi alla persona";

**Premesso che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 all'interno del quale è riportato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi che prevede l'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica;
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.08.2023 è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2023-2025, ove si precisa che l'affidamento del servizio di mensa scolastica avrà una durata di n. 5 anni scolastici, con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 anni scolastici, e si dà atto che con l'adozione di tale provvedimento il precedente atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 15/2021 deve intendersi superato;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 05.09.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- Con determinazione a contrarre n. 555 del 08.09.2023 si indiceva la procedura aperta per l'affidamento del suddetto servizio di mensa scolastica;

**Dato atto** che con la determinazione n. 555 del 08.09.2023 veniva approvato il Disciplinare di gara;

**Considerato** che il suddetto Disciplinare di gara riporta nei punteggi di cui all'art. 7, tra gli altri, i seguenti sub-criteri:

- c.1: "mezzi di trasporto, indicazione del numero e delle caratteristiche tecniche degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti" a cui viene attribuito un punteggio tabellare di "2 punti";
- f.1: "trasporto primario dei prodotti da filiera corta e km 0 effettuato con veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici o paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) e con delle misure di gestione ambientale della logistica" a cui viene attribuito un punteggio tabellare di "1 punto";

- f. 2: “veicolazione dei pasti attraverso mezzi di trasporto a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL)” a cui viene attribuito un punteggio tabellare di “1 punto”;

**Ritenuto** che i suesposti sub-criteri c.1 e f.2 sono da ritenersi sovrapponibili, in quanto entrambi attribuiscono un punteggio agli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti, con conseguente duplicazione dei punteggi;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla correzione di tale refuso come segue:

- il sub-criterio f.2 si ritiene interamente cassato;
- il sub-criterio f.1 assume come massimo punteggio tabellare “2 punti”;

**Rilevato**, inoltre, che per mero refuso a pag. 30 del Disciplinare di gara è stato riportato che *“le cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell’impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell’anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell’impresa medesima (vds. Modelli allegati C2-C3). Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti o affittanti rami d’azienda”*;

**Ritenuto**, pertanto, alla luce del D. Lgs. n. 36/2023 che all’art. 94 non prevede più le dichiarazioni di cui al punto precedente, di dover eliminare il predetto estratto e il suo collegamento ai modelli C2 e C3;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **DETERMINA**

1. Di ritenere tutto quanto innanzi premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di apportare le seguenti correzioni nei punteggi di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara allegato alla determinazione n. 555 del 08.09.2023:
  - il sub-criterio f.2 si ritiene interamente cassato;

- il sub-criterio f.1 assume come massimo punteggio tabellare “2 punti”;
3. Di dare atto che la suddetta correzione non altera il complesso dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, in quanto incide solo sui sub criteri e lascia inalterato il peso attribuito ai singoli criteri qualitativi di selezione;
  4. Di eliminare l’estratto “*le cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell’impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell’anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell’impresa medesima (vds. Modelli allegati C2-C3). Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti o affittanti rami d’azienda*” presente a pag. 30 del disciplinare di gara;
  5. Di allegare al presente provvedimento il disciplinare di gara così come rettificato a seguito delle correzioni di cui ai precedenti punti 2 e 4;
  6. Di assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

---

#### PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 794 del 22/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore CANIGLIA GLAUCO in data 22/09/2023.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1044

Il 22/09/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 623 del 22/09/2023 con oggetto: **Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa per scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria per un periodo di n. 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 anni. CIG A005CD5C4F. Correzione disciplinare**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASSARI FLAVIO il 22/09/2023.